

N. 7.642 di rep.

N. 3.980 di racc.

Verbale di Riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 23 (ventitre)

del mese di marzo

alle ore 9,45 (nove e quarantacinque)

in Milano, nella casa in via Bonfadini n. 148.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è comparso il signor:

- **Mariconda Vincenzo**, nato a Gragnano (NA) il 14 ottobre 1944, domiciliato per la carica in Milano, via Bonfadini n. 148, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata

"Risanamento S.p.A."

con sede legale in Milano, via Bonfadini n. 148, capitale sociale euro 229.972.957,64 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 01916341207, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1587695 (la "**Società**"),

mi chiede di far constare, quanto al primo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Esercizio della facoltà, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria; conferimento dei relativi poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

(Omissis)

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio si svolge, per quanto concerne il primo punto dell'ordine del giorno, come segue.

Assume la Presidenza il Comparsente, nella sua predetta veste a' sensi di statuto, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale vigente in questi giorno, ore e luogo, con avviso inviato in data 16 marzo 2011 a tutti

gli aventi diritto a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad esso comparente assistono gli amministratori C.CALABI (Amministratore Delegato), M.MASSARI (Vice Presidente), M.MATTERA, A.CORTESI, M.TAMBURINI, L.ARNABOLDI, C.P.CORNELLI, ed i sindaci T. ONESTI (Presidente), M.STORELLI;
- hanno giustificato l'assenza gli altri due consiglieri e l'altro sindaco.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare anzitutto sul primo punto posto all'ordine del giorno, sopra riprodotto.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente anzitutto ricorda che l'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 (di cui a verbale del 23 novembre 2010 n. 7.384/3.838 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 30 novembre 2010 al n. 16943 serie 1t) ha, tra l'altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria.

Il Presidente inoltre rammenta che la medesima assemblea ha, a tal fine, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni dell'emissione, essendosi peraltro stabilito che:

(i) la delega dovesse essere esercitata una volta eseguito l'aumento di capitale inscindibile per un importo pari ad Euro 150.280.014,64 deliberato dalla medesima assemblea del 30 ottobre 2010 (l'"**Aumento in Opzione**") e

(ii) il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della predetta delega, dovesse procedere ad una emissione comunque dotata di una serie di caratteristiche richiamate nella medesima delibera assembleare del 30 ottobre 2010.

Il Presidente quindi sottolinea che:

- la predetta delega non ha avuto alla data odierna alcuna attuazione, neppure parziale;

- l'Aumento in Opzione ha avuto integrale esecuzione in data 24 febbraio 2011, essendosi altresì provveduto alla iscrizione presso il Registro delle Imprese della relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 c.c., in data 4 marzo 2011;

- l'esercizio della predetta delega non costituisce Operazione con Parti Correlate, come chiarito anche da Consob con la

Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Il Presidente propone, quindi, che si proceda oggi all'esercizio della predetta delega e così all'approvazione di un Prestito Obbligazionario Convertendo (il "**POC**") e dell'aumento di capitale sociale al servizio dello stesso, alle condizioni, perfettamente coerenti con quanto indicato nella più volte citata delibera assembleare, contenute nel Regolamento del POC, distribuito ai presenti ed al presente allegato sotto "**A**". L'emissione, più precisamente, avrà le seguenti principali caratteristiche:

- struttura dell'offerta: offerta in opzione agli aventi diritto;
- ammontare: Euro 254.816.000, con emissione di n. 254.816 di obbligazioni a conversione obbligatoria del valore nominale unitario di Euro 1.000;
- aumento di capitale sociale a servizio del POC: massimi Euro 285.600.000, da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;
- durata: fino al 31 dicembre 2014;
- prezzo di emissione: alla pari;
- rapporto, periodo e modalità della conversione: come determinati dal Regolamento del POC., fatta avvertenza che in sede di conversione il valore di quanto convertito verrà interamente imputato al capitale sociale.

Su invito del Presidente, il dott. Tiziano Onesti, a nome dell'intero Collegio sindacale, dichiara ed attesta:

- che, ai sensi dell'art. 2438, primo comma, del codice civile, l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato e che le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- che la Società non presenta perdite tali da richiedere preventive operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- che alla data odierna risultano rispettati i limiti quantitativi alla emissione di cui all'art. 2412, primo comma, c.c.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, mediante voto espresso per alzata di mano

delibera all'unanimità

1.) di emettere il POC per un importo pari ad Euro 254.816.000 (duecentocinquantaquattromilionioctocentosedicimila), con emissione di n. 254.816 (duecentocinquantaquattromilaottocentosedici) obbligazioni a conversione obbligatoria da offrire in opzione agli aventi diritto ed avente le seguenti caratteristiche:

- struttura dell'offerta: offerta in opzione agli aventi

diritto;

- ammontare: Euro 254.816.000
(duecentocinquantaquattromilionioctocentesedecimila), con
emissione di n. 254.816
(duecentocinquantaquattromilaottocentesedici) di obbligazioni
a conversione obbligatoria del valore nominale unitario di
Euro 1.000 (mille);

- aumento di capitale sociale a servizio del POC: massimi
Euro 285.600.000 (duecentottantacinquemilioniseicentomila), da
attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000
(unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie di nuova emissione
prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione;

- durata: fino al 31 (trentuno) dicembre 2014
(duemilaquattordici);

- prezzo di emissione: alla pari;

- rapporto, periodo e modalità della conversione: come
determinati dal Regolamento del POC., fatta avvertenza che in
sede di conversione il valore di quanto convertito verrà
interamente imputato al capitale sociale.

2.) di approvare il Regolamento del POC, così come illustrato
ed al presente allegato sotto "A", conferendo al Presidente
del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore
Delegato, con facoltà di *sub-delega*, ogni più ampio potere al
fine di apportare al Regolamento del POC ogni modifica non
sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine
del buon esito dell'operazione di emissione del POC;

3.) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in
una o più volte ed entro il termine ultimo del 28 (ventotto)
febbraio 2015 (duemilaquindici) a servizio del POC, per un
importo pari a massimi nominali Euro 285.600.000
(duecentottantacinquemilioniseicentomila), da attuarsi
mediante emissione di massime n. 1.020.000.000
(unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie prive di valore
nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate
irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della
conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di
cui al POC, secondo il rapporto di conversione previsto dal
Regolamento del POC come sopra approvato e stabilendosi che il
valore di conversione sia imputato interamente al capitale
sociale, fatta avvertenza che detto aumento di capitale si
intenderà limitato all'importo delle azioni risultanti
dall'esercizio della conversione delle obbligazioni a
conversione obbligatoria alla data di scadenza;

4.) di conseguentemente modificare l'art. 5 (cinque) dello
Statuto sociale mediante l'inserimento di un ultimo comma del
seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del 30 ottobre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 28 (ventotto) febbraio 2015 (duemilaquindici) per un importo pari a massimi nominali Euro 285.600.000 (duecentottantacinquemilioneiseicentomila) da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000 (unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC ivi approvato.";

5.) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, all'Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla delibera di cui sopra al punto 1.) e, pertanto, per provvedere all'emissione da parte della Società del POC, ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle di:

a) determinare, nei limiti di cui alle precedenti deliberazioni e quindi anche nel rispetto delle previsioni del Regolamento, i termini e le condizioni del POC;

b) procedere al collocamento del POC, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari e agenti; il tutto peraltro stabilendosi espressamente che, con riferimento alle banche che hanno sottoscritto l'accordo di ristrutturazione del 2 settembre 2009 le emittende obbligazioni potranno anche essere liberate mediante compensazione di eventuali crediti non garantiti da ipoteca vantati nei confronti della Società;

c) predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, prospetto allo scopo necessario e/o opportuno richiesti per l'emissione del POC;

d) compiere le formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

e) compiere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Il Consiglio, infine,

dà atto

anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese che il nuovo testo di statuto sociale viene ad essere, a seguito della modifica sopra deliberata, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente sotto "B".

Nessuno chiedendo la parola ed esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare i restanti punti dello stesso (dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato provvedendosi a parte), alle ore 10,05 (dieci e cinque)

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Vincenzo Mariconda

F.to Carlo Marchetti notaio

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A CONVERSIONE OBBLIGATORIA

DENOMINATO “PRESTITO CONVERTENDO RISANAMENTO 2011-2014”

Articolo 1 Importo, titoli e Prezzo di Emissione

Il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato “PRESTITO CONVERTENDO 2011-2014” (il “**Prestito Convertendo**”), di valore nominale complessivo pari a Euro 254.816.000, è costituito da n. 254.816 obbligazioni (le “**Obbligazioni Convertende**” e, ciascuna, una “**Obbligazione Convertenda**”) di valore nominale unitario pari ad Euro 1.000 (il “**Valore Nominale**”), emesse da Risanamento S.p.A. (“**Risanamento**” o l’“**Emittente**”) in data [●] (la “**Data di Emissione**”) e da offrirsi in opzione agli aventi diritto, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000, pari al 100% del Valore Nominale (il “**Prezzo di Emissione**”), che si convertiranno automaticamente alla scadenza in azioni ordinarie dell’Emittente di nuova emissione (le “**Azioni di Compendio**”), fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.

Le Obbligazioni Convertende saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e delle relative norme di attuazione.

Le Obbligazioni Convertende sono al portatore e non sono frazionabili, a richiesta e contro il rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa.

La consegna delle Obbligazioni Convertende avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**” e, ciascuno, un “**Obbligazionista**”) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Emissione.

Per “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.

Articolo 2 Data di Godimento

Le Obbligazioni Convertende avranno godimento dalla Data di Emissione (la “**Data di Godimento**”).

Articolo 3 Durata del Prestito Convertendo

Il prestito avrà durata dalla Data di Emissione fino al 31 dicembre 2014 (la “**Data di Scadenza**”).

Alla Data di Scadenza le Obbligazioni Convertende, qualora non rimborsate anticipatamente in Azioni di Compendio o per cassa ai sensi dei successivi artt. 7, 8 e 9, saranno convertite automaticamente in Azioni di Compendio ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 6.

Articolo 4 Interessi

Dalla Data di Godimento (inclusa) le Obbligazioni Convertende frutteranno un interesse annuo lordo (non capitalizzabile) calcolato sul Valore Nominale (come eventualmente ridotto per effetto di Rimborso Anticipato Facoltativo parziale ai sensi degli artt. 8 e 9 che seguono) delle Obbligazioni Convertende in misura pari al:

- 3% per gli interessi che matureranno fino all'ultimo giorno del 36° mese successivo alla Data di Emissione, ovvero, se precedente, fino alla Data di Conversione o alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa;
- 4% per gli interessi che matureranno dal primo giorno del 37° mese successivo alla Data di Emissione fino alla Data di Conversione o alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa.

“**Data di Conversione**” indica, a seconda dei casi, la Data di Scadenza, la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio mediante Conversione (come *infra* definito sub Articolo 7) o la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione (come *infra* definito sub Articolo 8). Alla Data di Conversione le Obbligazioni Convertende oggetto di conversione si intenderanno automaticamente estinte.

Articolo 5 Pagamento degli interessi

Non è previsto il pagamento degli interessi attraverso cedole periodiche.

Gli interessi maturati sulle Obbligazioni Convertende saranno corrisposti in via posticipata alla Data di Conversione ovvero alla data di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa nel caso di cui al punto (ii) che segue:

- (i) mediante conversione in Azioni di Compendio, in base al Rapporto di Conversione (come *infra* definito sub Articolo 11) o in base al Rapporto di Conversione Parziale (come *infra* definito sub Articolo 12); ovvero
- (ii) in denaro, per cassa, qualora vi sia una deliberazione in tale senso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e comunque qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborsare anticipatamente per cassa le Obbligazioni Convertende, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9.

Articolo 6 Conversione obbligatoria alla Data di Scadenza

Alla Data di Scadenza le Obbligazioni Convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati ai sensi del precedente Articolo 4, salvo quanto previsto all'Articolo 5, secondo comma, punto (ii)), qualora non rimborsate anticipatamente ai sensi dei successivi Artt. 7, 8 e 9, saranno rimborsate mediante conversione automatica in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione (come definito sub Articolo 11).

Articolo 7 Rimborso Anticipato Obbligatorio mediante Conversione

Qualora, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, accada uno dei seguenti eventi:

- (i) i titolari delle azioni dell'Emittente siano destinatari di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria incondizionata o le cui condizioni di efficacia si siano definitivamente avverate e tale offerta abbia ad oggetto anche le Azioni di Compendio;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deliberi: (a) la presentazione di richiesta di dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale avente effetto analogo; (b) accerti il verificarsi di - o si verifichi - una causa di scioglimento dell'Emittente;
- (iii) sia dichiarato il fallimento dell'Emittente o il suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale avente effetto analogo;
- (iv) il prestito obbligazionario convertibile emesso da Risanamento in data 3 maggio 2007 denominato “€220,000,000 1.00 per cent Convertible Bonds due 2014” sia totalmente o parzialmente rimborsato dall'Emittente mediante l'utilizzo della linea per cassa messa a disposizione di Risanamento da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare S.c.a.r.l. e

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (le “**Banche**”) ai sensi dell’accordo stipulato tra tali Banche e l’Emittente in data 12 febbraio 2010, in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 2 settembre 2009, *inter alia*, dall’Emittente e dalle Banche, ed omologato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in data 10 novembre 2009 (l’“**Accordo di Ristrutturazione**”),

la Data di Scadenza del Prestito Convertendo dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data in cui si sia verificato detto evento (la “**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio mediante Conversione**”).

In tale ipotesi:

- (a) il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente Articolo 7 determinanti il rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione delle Obbligazioni Convertende dovrà essere comunicato per iscritto dall’Emittente al rappresentante degli Obbligazionisti nominato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2417 cod. civ. (il “**Rappresentante degli Obbligazionisti**”) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento;
- (b) il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati a tale data ai sensi del precedente Articolo 4, salvo quanto previsto all’Articolo 5, secondo comma punto (ii)), mediante conversione automatica in Azioni di Compendio avrà luogo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio mediante Conversione, mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti delle Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione.

Articolo 8 Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione

In ogni momento, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, l’Emittente, qualora deliberi una riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2446 o 2447 cod. civ., avrà il diritto di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, delle Obbligazioni Convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati ai sensi del precedente Articolo 4, salvo quanto previsto all’Articolo 5, secondo comma, punto (ii)) mediante conversione in Azioni di Compendio.

In tale ipotesi:

- (i) il Consiglio di Amministrazione di Risanamento dovrà deliberare se avvalersi della facoltà di rimborso anticipato mediante conversione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della delibera di riduzione del capitale assunta ai sensi degli artt. 2446 o 2447 cod. civ.;
- (ii) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente di avvalersi della facoltà di procedere al rimborso anticipato mediante conversione dovrà essere comunicata dall’Emittente al Rappresentante degli Obbligazionisti per iscritto entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della delibera di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2446 o 2447 cod. civ.;
- (iii) per effetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui sub (i), la Data di Scadenza, limitatamente al caso di rimborso anticipato facoltativo totale, dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data di efficacia della predetta delibera;
- (iv) il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati ai sensi del precedente Articolo 4, salvo quanto previsto all’Articolo 5 punto (ii), secondo comma, calcolati al Giorno Lavorativo precedente la data di efficacia della delibera di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2446 ovvero 2447 cod. civ.) mediante conversione automatica in Azioni di Compendio avrà luogo entro il decimo Giorno Lavorativo successivo al termine indicato al precedente punto (ii) (la “**Data di Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione**”), mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti delle Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione ovvero il Rapporto di Conversione Parziale, a seconda del caso, fissato il Giorno

Lavorativo precedente la data di efficacia della delibera di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2446 ovvero 2447 cod. civ.;

Articolo 9 Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa

Dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, l'Emittente avrà facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, le Obbligazioni Convertende in denaro per cassa, mediante pagamento in favore degli Obbligazionisti di tutto ovvero, nel caso di rimborso anticipato parziale, di parte del Valore Nominale delle Obbligazioni Convertende, nonché degli interessi maturati sulle stesse fino alla relativa data di rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa**").

La facoltà di rimborso anticipato per cassa ad opzione dell'Emittente potrà essere esercitata dall'Emittente medesimo a condizione che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia richiesto e ottenuto da un esperto indipendente nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione un parere positivo che attesti che il rimborso del Prestito Convertendo non pregiudica, anche in chiave prospettica, l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Emittente.

In tale ipotesi:

- (i) l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertende sarà comunicato al Rappresentante degli Obbligazionisti con comunicazione scritta irrevocabile da inviarsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di rimborso anticipato facoltativo per cassa ovvero, se successiva, dalla data di avveramento della condizione di cui sopra;
- (ii) il pagamento di tutto ovvero, nel caso di rimborso anticipato parziale, di parte del Valore Nominale delle Obbligazioni Convertende, nonché degli interessi maturati sulle stesse fino alla relativa data di rimborso sarà eseguito entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione di cui al punto (i) che precede.

Articolo 10 Prezzo di Conversione

Il prezzo di conversione ("**Prezzo di Conversione**"):

- (1) nel caso in cui la conversione avvenga alla Data di Scadenza,
 - (a) e alla Data di Conversione le azioni Risanamento siano negoziate su un mercato regolamentato, sarà pari al più elevato dei seguenti importi:
 - (i) Euro 0,45; e
 - (ii) l'importo derivante dalla media aritmetica tra **(x)** 0,45 e **(y)** la media ponderata del prezzo ufficiale di borsa dell'azione Risanamento registrato negli ultimi sei mesi mobili precedenti il terzo giorno di negoziazione antecedente la data di conversione, fermo restando che l'importo di cui al presente punto (1)(a) non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 1,20 per azione;
 - (b) e alla Data di Conversione le azioni Risanamento non siano negoziate su un mercato regolamentato, sarà pari al più elevato tra i seguenti importi:
 - (i) Euro 0,45; e
 - (ii) l'importo derivante dalla media aritmetica tra **(x)** 0,45 e **(y)** la media ponderata del prezzo ufficiale di borsa dell'azione Risanamento registrato negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di cessazione delle negoziazioni su un mercato regolamentato (ovvero, laddove la predetta cessazione sia conseguente ad

un'offerta pubblica di acquisto, negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di comunicazione alla Consob e al mercato di tale offerta), fermo restando che l'importo di cui al presente punto (1)(b) non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 1,2 per azione.

(2) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza:

(a) e alla Data di Conversione, le azioni Risanamento siano negoziate su un mercato regolamentato, dovrà essere pari al più elevato tra i seguenti importi:

(i) Euro 0,28; e

(ii) l'importo derivante dalla media aritmetica tra **(x)** 0,28 e **(y)** la media ponderata del prezzo ufficiale di borsa dell'azione Risanamento registrato negli ultimi sei mesi mobili precedenti il terzo giorno di negoziazione antecedente la Data di Conversione, fermo restando che l'importo di cui al presente punto (2)(a) non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 1,2 per azione; e

(b) e alla Data di Conversione, le azioni Risanamento non siano negoziate su un mercato regolamentato, sarà pari al più elevato tra i seguenti importi:

(i) Euro 0,28; e

(ii) l'importo derivante dalla media aritmetica tra **(x)** 0,28 e **(y)** la media ponderata del prezzo ufficiale di borsa dell'azione Risanamento registrato negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di cessazione delle negoziazioni su un mercato regolamentato (ovvero, laddove la predetta cessazione sia conseguente ad un'offerta pubblica di acquisto, negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di comunicazione alla Consob e al mercato di tale offerta), fermo restando che l'importo di cui al presente punto (2)(b) non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 1,2 per azione.

Fatti salvi i casi di cui al punto (2) che precede, il Prezzo di Conversione potrà essere oggetto di riduzione a seguito di richiesta scritta formulata dal Rappresentate degli Obbligazionisti, su istanza (da esprimersi nella assemblea degli Obbligazionisti) degli Obbligazionisti titolari di Obbligazioni Convertende il cui valore nominale sia almeno pari al 50,1% del Valore Nominale delle Obbligazioni Convertende emesse (la "**Richiesta di Riduzione del Prezzo di Conversione**"), nel caso in cui

(i) emergano sopravvenienze passive rispetto al bilancio al 31 dicembre 2008 di natura ambientale, limitatamente a quelle che derivino da provvedimenti delle autorità istituzionali competenti che siano stati notificati all'Emittente entro 36 mesi dalla data del 24 agosto 2009. Ai fini del presente punto (i) si precisa che per "provvedimenti delle autorità istituzionali competenti" si devono intendere anche i progetti di bonifica approvati dalle competenti autorità, ai sensi degli artt. 242 e/o 252 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. sempre entro 36 mesi dalla data del 24 agosto 2009 .

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi prevista dal punto (i) che precede, il prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende sarà in tal caso pari alla differenza tra il Prezzo di Conversione e il quoziente della divisione tra: (a) l'ammontare complessivo delle sopravvenienze passive di cui al punto (i) che precede (espresso in Euro); e (b) tutte le azioni ordinarie di Risanamento quotate sul Mercato Telematico Azionario alla Data di Emissione e rappresentative del 100% del capitale sociale di Risanamento.

Per maggiore chiarezza, si precisa che:

- non sarà considerata "sopravvenienza passiva" una differente valutazione di beni immobili e/o di partecipazioni in società il cui patrimonio sia esclusivamente costituito da beni immobili, già iscritti nel

bilancio dell'Emittente, in ogni caso senza duplicazione alcuna nella determinazione delle sopravvenienze passive;

- il meccanismo di riduzione del Prezzo di Conversione troverà applicazione esclusivamente con riguardo a sopravvenienze passive che eccedano complessivamente l'ammontare di Euro 5.000.000. Qualora tale meccanismo di riduzione del Prezzo di Conversione dovesse trovare applicazione, le sopravvenienze passive verranno computate in riduzione nel loro intero ammontare senza franchigia alcuna;
- si intenderanno esclusi oneri di bonifica che debbano essere sostenuti dalle società interessate in base a progetti presentati per le dovute autorizzazioni presso le autorità competenti e da quest'ultime autorizzate. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, saranno considerate come sopravvenienze passive ai fini della riduzione del Prezzo di Conversione, gli oneri di bonifica che saranno eventualmente posti a carico dell'Emittente a seguito dell'accertamento, da parte delle autorità competenti, di una parziale o non corretta esecuzione delle opere di bonifica previste nei progetti autorizzati.

La determinazione del Prezzo di Conversione, anche per il caso di riduzione ai sensi della presente disposizione, avverrà sulla base dei criteri e dei parametri sopra disciplinati ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Articolo 11 Rapporto di Conversione

Fermo quanto previsto al successivo Articolo 12, alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione Convertenda sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (il “**Rapporto di Conversione**”):

$$A_c = \frac{(V_n + I)}{\text{Prezzo di Conversione}}$$

Dove:

“**A_c**” indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione Convertenda in sede di conversione;

“**V_n**” indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Convertenda, come eventualmente diminuito (i) per il caso di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa parziale, a mente dell'Articolo 7 che precede, e/o, (ii) per il caso di parziale Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione, a mente dell'Articolo 8 che precede;

“**I**” indica l'importo degli interessi maturati su ciascuna Obbligazione Convertenda dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Conversione.

Nell'ipotesi in cui, sulla base del Rapporto di Conversione, l'Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente corrisponderà l'eventuale differenza in denaro, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 14.

Articolo 12 Rapporto di Conversione in caso di Rimborso Anticipato Facoltativo parziale mediante Conversione

In caso di Rimborso Anticipato Facoltativo parziale mediante Conversione ai sensi dell'Articolo 8, il consiglio di amministrazione determinerà la porzione di Valore Nominale delle Obbligazioni Convertende che sarà convertita anticipatamente, e alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione a ciascuna Obbligazione

Convertenda sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (il “Rapporto di Conversione Parziale”):

$$Ac = \frac{(Va + I)}{\text{Prezzo di Conversione}}$$

Dove:

“Ac” indica quanto descritto per la medesima sigla all’Articolo 11;

“Va” indica la porzione di Valore Nominale che il consiglio di amministrazione delibererà di convertire anticipatamente ai sensi dell’Articolo 8 che precede.

“I” indica l’importo degli interessi maturati sul Va (come sopra definito) di ciascuna Obbligazione Convertenda dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo mediante Conversione.

Nell’ipotesi in cui, sulla base del Rapporto di Conversione Parziale, l’Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente corrisponderà l’eventuale differenza in denaro, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 14.

Articolo 13 Aggiustamento del Rapporto di Conversione in conseguenza di operazioni straordinarie

Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Conversione, si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, il Rapporto di Conversione sarà modificato secondo quanto di seguito previsto:

- (i) qualora l’Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni ovvero proceda ad una riduzione di capitale per perdite mediante annullamento di tali azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione Convertenda dovrà essere modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione, in misura pari al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione di Risanamento - ovvero che sarebbero state annullate - sulla base della delibera di aumento o di riduzione del capitale sociale, ove la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia di tale delibera;
- (ii) in caso di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione Convertenda dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società, o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni nuova azione dell’Emittente, sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l’Obbligazione Convertenda fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;
- (iii) qualora l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli simili offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione.

L’aggiustamento del Rapporto di Conversione sarà determinato dall’Agente per la Conversione e per il Calcolo (come definito al successivo Articolo 15) in conformità alle suddette disposizioni e sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione.

Articolo 14 Frazioni

Nel caso in cui per effetto di quanto previsto nel precedente Articolo 11 all'Obbligazionista spetti in sede di conversione un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dall'Emittente il controvalore in denaro della parte frazionaria calcolato sulla base del prodotto tra il Prezzo di Conversione e la relativa frazione.

Articolo 15 Agente per la Conversione e per il Calcolo

L'Emittente, con apposito contratto stipulato in data [●] (il "Mandato"), ha conferito a [●] (l'"**Agente per la Conversione e per il Calcolo**"), per tutta la durata del Prestito Convertendo, l'incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni Convertende nelle Azioni di Compendio, nonché il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni Convertende (nel caso previsto dall'Articolo 9) e l'incarico di effettuare le verifiche e i calcoli relativi alle Obbligazioni Convertende come previsti dal presente Regolamento.

In particolare, l'Agente per la Conversione e per il Calcolo dovrà:

- (i) determinare, sulla base del Rapporto di Conversione o del Rapporto di Conversione Parziale come disciplinati dai precedenti Articolo 11 e 12, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascun Obbligazionista nelle ipotesi di rimborso delle Obbligazioni Convertende mediante conversione in Azioni di Compendio (Articolo 6, 7 e 8);
- (ii) determinare gli aggiustamenti del Rapporto di Conversione nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti nei precedenti Articolo 11 e 12, , secondo le modalità ivi previste;
- (iii) determinare l'ammontare degli interessi spettanti a ciascun Obbligazionista alla Data di Conversione ovvero, nell'ipotesi di rimborso anticipato facoltativo per cassa prevista dal precedente Articolo 9, alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo per Cassa.

L'Agente per la Conversione e per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e, pertanto, le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per i casi di dolo o colpa grave) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti.

Copia del Mandato sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell'Emittente e dell'Agente per la Conversione e per il Calcolo.

Il Mandato avrà durata pari alla durata del Prestito Convertendo come prevista dal precedente Articolo 3.

In caso di scioglimento anticipato per qualsivoglia ragione o causa del Mandato, l'Emittente provvederà: (i) a nominare un nuovo Agente per la Conversione e per il Calcolo entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Mandato; e (ii) a fornire tempestiva comunicazione scritta al Rappresentante degli Obbligazionisti dello scioglimento anticipato del Mandato e della nomina del nuovo Agente per la Conversione e per il Cambio.

Articolo 16 Obblighi dell'Emittente

Fino a quando vi siano Obbligazioni Convertende in circolazione in quanto non convertite e comunque fino alla Data di Scadenza l'Emittente si impegna a consegnare al Rappresentante degli Obbligazionisti copia del proprio bilancio consolidato e delle relazioni semestrali.

Articolo 17 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni Convertende ai sensi della legislazione italiana vigente alla data del presente regolamento.

Il regime fiscale relativo alle Obbligazioni Convertende, come di seguito illustrato, tiene conto – tra le altre – delle più recenti modifiche apportate alle leggi sotto citate alla data di emissione ma non si può escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che potrebbero modificare – in tutto o in parte – il regime fiscale qui di seguito descritto.

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni Convertende. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i loro consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni Convertende.

Proventi

Sulla base della disciplina attualmente vigente, i titoli in oggetto si possono annoverare tra i “Titoli Atipici” di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. In particolare, in base alla normativa vigente, così come interpretata dalla prassi ministeriale, rientrano nel novero dei titoli atipici quei titoli, diversi dalle azioni e titoli similari, che non garantiscono la restituzione del proprio valore nominale.

Ai sensi dell'articolo 5, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, e successive modificazioni, i proventi di ogni genere corrisposti ai possessori di questi titoli – compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione – sono soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 27%.

La ritenuta è applicata dall'Emittente a titolo d'acconto se il percettore è (i) un residente che esercita attività imprenditoriale; (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; (iii) una società di capitali od ente commerciale oppure (iv) una stabile organizzazione di società ed enti non residenti a cui le obbligazioni sono effettivamente connesse. La predetta ritenuta è invece applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES ed in ogni altro caso. Nei confronti di soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni Convertende siano effettivamente connesse resta ferma l'applicabilità dell'aliquota di ritenuta ridotta prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall'Italia eventualmente applicabili.

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertende

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertende sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere la cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di “titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali le Obbligazioni) sono assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile. In particolare, le plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come successivamente modificato e integrato, il “**TUIR**”) distinguendo quindi a seconda che la cessione delle Obbligazioni Convertende si riferisca ad una partecipazione “non qualificata” ovvero “qualificata”.

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera “qualificata” se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili in azioni). Ne consegue che si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche

nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Affinché una cessione possa dirsi qualificata occorre che si verifichino contemporaneamente, in capo al titolare giuridico dell'obbligazione, due presupposti: a) sia raggiunta la percentuale qualificata di possesso; e b) sia ceduta una percentuale di partecipazione superiore ai limiti summenzionati, nel corso di dodici mesi, a partire dalla data in cui è acquisito il requisito di cui al presupposto precedente.

Di seguito si riporta il regime fiscale di singole tipologie di investitori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività d'impresa, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ovvero da società semplici e da soggetti equiparati, mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertende sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che la cessione si riferisca a una partecipazione qualificata o non qualificata, come sopra definita.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni Convertende che si riferiscano a una partecipazione non qualificata sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%. In tal caso, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni Convertende che si riferiscano a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva per il 49,72% del loro ammontare.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertende da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia cui le obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni Convertende siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Per talune tipologie di contribuenti, la plusvalenza può anche essere inclusa nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iii) Enti non commerciali

Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

(iv) Fondi pensione italiani

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11% per i fondi pensione.

(v) O.I.C.R. italiani

Le plusvalenze realizzate da OICR soggetti alla disciplina di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (fondi comuni di investimento in valori mobiliari e SICAV), sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%. Tale imposta sostitutiva del

12,5% sul risultato annuo di gestione maturato in capo agli OICR è stata abrogata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, 10), con decorrenza dal primo luglio 2011. A decorrere da tale data, le plusvalenze realizzate da OICR Italiani non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione alla fonte o in capo all'OICR stesso. I proventi distribuiti dall'OICR a talune categorie di investitori saranno, tuttavia, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 12,5%.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell'art. 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 e che si qualificano come fondi comuni ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. j) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non sono soggette ad alcuna imposizione alla fonte ovvero in capo al fondo stesso. I proventi distribuiti dal fondo immobiliare a talune categorie di investitori sono soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 20%.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertende sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che la cessione si riferisca a titoli attraverso i quali possono essere acquisite partecipazioni qualificate o non qualificate, come sopra definite.

Le plusvalenze realizzate tramite la cessione di partecipazioni non qualificate da parte di soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni Convertende che si riferiscono a una partecipazione non qualificata non sono soggette a tassazione in Italia se, congiuntamente, le Obbligazioni Convertende (i) sono negoziate in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati.

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni Convertende che si riferiscono a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare, e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente. Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni Convertende che si riferiscono a partecipazioni non qualificate, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Articolo 18 Quotazione

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere in futuro alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle Obbligazioni Convertende alla quotazione.

Articolo 19 Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni Convertende sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni Convertende ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Articolo 20 Varie

La titolarità delle Obbligazioni Convertende comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza la necessità del preventivo assenso da parte degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modificazioni non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.risanamentospa.it.

Milano, il [●]

DENOMINAZIONE -OGGETTO -SEDE –DURATA

Art. 1

La società si denomina “**RISANAMENTO SPA**”

Art. 2

La società ha per oggetto:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresa la costruzione, la compravendita, la permuta, l'affitto, la locazione esclusa quella finanziaria, il comodato di immobili ed aree; la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;
- b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 385/1993, di attività finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della società o enti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e controllati da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la società fa parte, nonché la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale a scopo di stabile investimento, escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria;
- c) la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

Potranno anche essere emesse obbligazioni nei limiti e nei modi di legge .
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.

Art. 3

La società ha sede legale in Milano.

La società, nelle forme volta a volta richieste, potrà istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

CAPITALE

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 229.972.957,64 suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.

In data 2 maggio 2007, l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 220.000.000,00 costituito da n. 2.200 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di nominali Euro 17.876.474,00 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n.17.355.800 azioni ordinarie aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 10 maggio 2014, della conversione medesima.

Tutto quanto sopra precisandosi che, a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'assemblea del 29 gennaio 2010 ed a seguito della riduzione del capitale sociale (senza annullamento di azioni) per copertura perdite deliberata dall'assemblea in data 30 ottobre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma deve intendersi stabilito in n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 2.291,699, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 100.000,00 presentata alla conversione.

L'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà – da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 all'ordine del giorno - di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire tutti i termini e le condizioni delle emittende obbligazioni a conversione obbligatoria così come dell'aumento di capitale a servizio di tale conversione obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del 30 ottobre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2015 per un importo pari a massimi nominali Euro 285.600.000 (duecentottantacinquemilioneicentomila) da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000 (unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC ivi approvato.

Art. 6

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

RECESSO

Art. 7

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 C.C. e può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Art. 9

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 giorni qualora lo richiedano le particolari esigenze quali previste dalla legge che dovranno constare da apposito verbale redatto dall'Organo Amministrativo che ne darà giustificazione nella Relazione all'assemblea, prima della scadenza del termine ordinario.

Art. 10

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a 8 giorni.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 11

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità, da quello più anziano di età, o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio, designato dal Presidente stesso, che, in tal caso, funge da segretario.

Art. 13

L'assemblea si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua

ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Art. 15

Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.

Art. 16

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati al o ai vice presidenti e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, o con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il

segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eventualmente nominare anche uno o più vice Presidenti, un comitato esecutivo, uno o più consiglieri delegati, ed un segretario (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i consiglieri delegati deve riferire con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto

proprio o di terzi o che siano eventualmente influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 22

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24

L'Assemblea potrà, nel corso dell'esercizio sociale, deliberare, nel rispetto delle norme di legge in materia, di distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo, sugli utili già realizzati.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 25

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

SCIoglimento

Art. 26

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 27

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Vincenzo Mariconda

F.to Carlo Marchetti notaio